

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino
www.pngp.it



**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
TURISTICA DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO NON GESTITO "CASA DI CACCIA DEL
GRAN PIANO" (NOASCA)**

SINTESI DESCRITTIVA DEI SERVIZI DI GESTIONE CHE SARANNO POSTI A GARA

L'attività in oggetto prevede la concessione del servizio di gestione della struttura e l'erogazione al Parco di alcuni servizi ad essa legati. Il presente documento sintetizza le caratteristiche della struttura, della gestione e dei servizi da rendere, ai fini della comprensione generale da parte delle società interessate alla candidatura.

Tutti i dettagli tecnici e operativi saranno definiti all'apposito capitolato tecnico che costituirà la gara propriamente detta.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto, secondo le modalità di seguito descritte, la gestione turistica del rifugio escursionistico non gestito denominato "Casa di Caccia del Gran Piano" sito nel Comune di Noasca (TO), situato sull'itinerario Giroparco Gran Paradiso e sull'Alta Via Canavesana, adibito a flussi di utenza guidati, che svolgano trekking, attività di avvicinamento alla montagna, corsi di formazione/aggiornamento, soggiorni naturalistici o altre iniziative compatibili con le finalità del Parco.

1 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

il rifugio escursionistico non gestito "casa reale di caccia del gran piano" è sita a quota m 2220 s.l.m. in territorio comunale di Noasca (Valle Orco, Città metropolitana di Torino).

La struttura può ospitare fino ad un massimo di 14 escursionisti ed è così composta:

4 locali per il pernottamento,

3 servizi igienici,

1 locale autocucina con zona consumazione pasti.

Essendo annoverato nella categoria dei "rifugi escursionistici non gestiti", la struttura è attrezzata per il pernottamento e la cottura autonoma dei pasti da parte dei gruppi di utenza che dovranno essere muniti del proprio cibo ed è fatto divieto al gestore di proporre tra i servizi del rifugio quello della preparazione dei pasti.

2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Si prevede l'affidamento in gestione per anni 3 a far data dalla sigla del contratto,

eventualmente rinnovabili per ulteriori 2 anni. Per ogni annualità la struttura potrà essere utilizzata da inizio luglio a fine settembre. In caso di particolari condizioni climatiche con estati precoci, potrà essere valutato l'utilizzo anche da metà giugno.

3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione (stimato sul potenziale quinquennio di contratto) è stimato in €6.300.

4 - UTILIZZI E PRIORITA'

L'immobile è destinato a 3 principali tipologie di utilizzi:

- come struttura per la sorveglianza del territorio, a cura dell'ente Parco
- come struttura per la ricerca scientifica, a cura dell'ente Parco
- come rifugio escursionistico non gestito: adibito a flussi di utenza guidati, che svolgano trekking, attività di avvicinamento alla montagna, corsi di formazione/aggiornamento, soggiorni naturalistici o altre iniziative compatibili con le finalità del Parco .

A parità di richiesta di utilizzo in uno stesso arco temporale, la prima e la seconda tipologia di utilizzo hanno la priorità rispetto alla terza. I Servizi di Sorveglianza e Scientifico, così come gli altri Servizi dell'Ente Parco, si rapporteranno con il gestore per indicare le loro necessità.

5 - ATTIVITA'

La società a cui verrà affidata la gestione della terza tipologia di utilizzo, cioè quella legata ai flussi turistici, dovrà gestire le prenotazioni, i rapporti con l'utenza, le indicazioni per l'accesso; introitare le quote relative, rapportarsi con i capigruppo per il controllo delle attività che vengono svolte all'interno della struttura, l'assicurazione che nulla venga danneggiato o sottratto, il rapporto con i Servizi di Sorveglianza e Scientifico del Parco, così come gli altri Servizi, per garantire che vengano rispettate le priorità di accesso e di utilizzo al personale del Parco, ai ricercatori, a visite di delegazioni o gruppi di altri Parchi e istituzioni. Dovrà verificare altresì che i gruppi che accedono alla struttura lascino la stessa a fine soggiorno nelle stesse condizioni in cui l'hanno ritrovata.

6 - SERVIZI RICHIESTI

A fronte dell'attività di segreteria e accoglienza dei gruppi ospiti della struttura, il gestore potrà introitare le quote versate dall'utenza.

All'Ente Parco verrà corrisposta una quota fissa annua a parziale copertura delle spese così suddivisa:

- anno 2016 € 200,00
- anno 2017 € 500,00
- anno 2018 € 600,00
- la quota degli esercizi 2019-2020 sarà oggetto di contrattazione anche in funzione dei risultati del primo triennio.

Questo sistema viene adottato per incentivare durante i primi 3 anni di gestione la promozione, l'afflusso turistico e l'utilizzo sostenibile della struttura. In sede di gara i candidati dovranno indicare le tariffe che intendono applicare, che comunque di anno in anno dovranno essere approvate dal Parco e dovranno essere in linea con il range di mercato per analoghe strutture.

Viene richiesto in contropartita alla ditta aggiudicataria lo svolgimento di alcuni servizi essenziali che sono di seguito riassunti:

- apertura al pubblico, ai ricercatori e agli ospiti del Parco (come da richiesta) nel periodo giugno/ottobre in conformità all'effettiva agibilità secondo condizioni climatiche e di innevamento;
- controllo almeno settimanale della struttura, con pulizia di tutti gli spazi utilizzati. Nel caso di avvicendamento di più gruppi durante la settimana, si richiede il servizio di pulizia al termine di ogni soggiorno della durata di almeno 3 giorni (le attrezzature e i prodotti di pulizia saranno a carico del gestore e i prodotti dovranno essere ecocompatibili);
- servizio mensile di pulizia della foresteria del Parco sita a Noasca;
- attività di promozione e comunicazione verso le tipologie di target che verranno concordate con il Parco, in modo che la struttura possa essere conosciuta e promossa dandone una comunicazione chiara ed efficace, rispettosa dei limiti e degli obiettivi fissati dall'ente;
- rendicontazione annuale all'ente Parco dell'affluenza in termini di numeri, tipologia di utenze, introiti, investimenti effettuati, servizi erogati, attività di promozione e comunicazione
- effettuazione di attività di manutenzione ordinaria della struttura e dell'intorno, preventivamente concordate con l'Ente Parco, comprensiva di piccole manutenzioni e riparazioni che risultassero necessarie;
- tempestiva segnalazione all'Ente Parco della necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria;
- controllo dello stato di percorribilità e della segnaletica del sentiero di accesso e segnalazione all'Ente Parco della necessità di eventuali interventi di manutenzione.

7 - DURATA DEL SERVIZIO

Lo svolgimento dei servizi è conteggiato in mesi 36 a partire dal 1° luglio 2016, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi, alle condizioni che l'ente Parco proporrà al gestore alla luce dei risultati dell'esperienza maturata nei primi 3 anni. Il rinnovo per gli ulteriori 24 mesi è vincolato alle seguenti variabili:

- corretta esecuzione dei servizi da parte del gestore, risultati buoni/ottimi relativamente agli obiettivi da raggiungere nel primo triennio e che saranno dettagliatamente esplicitati; nell'apposita gara;
- regolarità e tempestività di corresponsione delle quote annue.

L'amministrazione si riserva comunque, oltre alla verifica dei presupposti sopra indicati, il diritto insindacabile di rinnovare o meno anche sulla base di valutazioni soggettive e di convenienza.

8 - RETE SENTIERISTICA E RAPPORTI CON I RIFUGI GESTITI

Il Rifugio escursionistico "Casa di caccia del Gran Piano" è situato sull'itinerario Giroparco Gran Paradiso e sull'Alta Via Canavesana, percorsi inseriti nel catasto sentieri della Regione Piemonte. Si tratta degli itinerari più importanti per il turismo escursionistico, sui quali si concentra la promozione da parte dell'Ente Parco. A tal fine è richiesta l'attivazione di sinergie con i rifugi presenti sui due itinerari al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica.

9 - SUBAPPALTO

Il concessionario potrà subappaltare le attività di controllo e pulizia del rifugio.

10 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria della struttura è a carico dell'Ente Parco; quella ordinaria è a carico del gestore.

11 - RIFORNIMENTI

E' facoltà del gestore rifornire all'inizio della stagione il Rifugio di quanto necessario in termini di approvvigionamento di cibo che potrà essere utilizzato dai gruppi che soggiogneranno presso la struttura. L'uso dell'elicottero deve essere di carattere eccezionale, sono preferibili altre forme di rifornimento/approvvigionamento sostenibili, quali ad esempio l'uso di cavalli e muli.

12 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti - collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, nonché obblighi in materia antinfortunistica, di sicurezza, previdenziale, contributiva ed assicurativa in genere, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare alle persone impiegate o essere cagionati a terzi da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario deve consegnare, preliminarmente alla stipula del contratto o alla esecuzione delle prestazioni, alla amministrazione idonee polizze assicurative per infortuni e responsabilità civile in relazione alle attività oggetto del presente contratto.

La Ditta si assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Ente Parco attesta che non sono previsti obblighi derivanti dall'art. 26 comma 3 D.LGS. n. 81 del 09/4/2008 e s.m.i. (redazione del DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) in quanto non sono previste interferenze tra il personale del Parco e il personale incaricato, che svolgerà le attività sul territorio o presso sedi private. I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze risultano pertanto pari a zero.

13 - MODALITA' DI CONTROLLO

La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati.

Gli operatori che svolgeranno i diversi servizi devono rispettare i doveri di comportamento e contegno dignitoso e il segreto d'ufficio; devono inoltre comportarsi in qualsiasi situazione in modo tale da non ledere l'immagine dell'Ente.

Il controllo delle prestazioni rese durante la esecuzione contrattuale avverrà con le seguenti modalità:

- verifiche telefoniche e via mail sul rispetto dei tempi di consegna di relazioni, atti, progetti, quadri di rendicontazione e ogni qualsiasi altro elaborato che la Ditta sia tenuta a produrre in corso d'opera e su richiesta del Committente
- verifiche e ispezioni svolte di persona dal responsabile del procedimento o dai funzionari del Parco addetti ai servizi turistici ed educativi, presso le strutture affidate in gestione

14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 675/1996, e come successivamente previsto dal D.Lgs.196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dei servizi e delle attività ambito del presente contratto.

Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento.

15 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alle trasferte per recarsi presso il sito, i pasti e a tutto quanto riguarda le spese vive degli operatori incaricati dalla Ditta aggiudicataria di svolgere i diversi servizi.

16 - PENALITA'

Nel caso si verificano inadempienze, ritardi nell'espletamento dei servizi, situazioni o comportamenti scorretti da parte degli operatori che arrechino danni all'immagine del Parco, l'Ente si avvarrà della possibilità di applicare penali alla Ditta aggiudicataria o agli operatori, proporzionalmente al danno arrecato e all'importo del servizio affidato e comunque non inferiore all'1% del valore della concessione.

17- CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- in caso di frode della ditta affidataria o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'ente o terzi;
- in casi di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali:

a) inosservanza, da parte della ditta affidataria o del personale anche a diverso titolo dallo stesso dipendente, degli essenziali elementi di correttezza e di eticità, posti a base delle attività di servizio alla persona e di assistenza oggetto del presente appalto;

b) il verificarsi di azioni lesive nei confronti degli utenti ove riconducibile alla responsabilità diretta o indiretta della ditta affidataria;

c) inosservanza di norme igieniche e sanitarie riconducibile all'attività svolta;

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale anche a diverso titolo dipendente dalla ditta affidataria compreso utilizzo del personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;

e) gravi danni arrecati ai beni di proprietà dell'ente e/o all'immagine del medesimo, comunque conseguenti o riconducibili alle attività della ditta affidataria o del personale dallo stesso, anche a diverso titolo dipendente;

f) destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito;

È nelle facoltà dell'Ente risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano applicate con le

modalità previste dal presente capitolato non meno di tre penalità fra quelle elencate nel precedente articolo 16 del presente capitolato.

18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'APPALTATORE

Il concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a dipendenti, terzi o cose, derivanti dall'espletamento del servizio previsto dal presente capitolato.

A tal fine provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile da presentare all'atto della stipula del contratto, con limite non inferiore ad € 1.500.000,00 (diconsi euro millecinquecento/00), per sinistro, per persona, per animali e cose. Qualora il concessionario o chi per esso, non provvedesse al risarcimento degli eventuali danni arrecati agli ospiti, ai dipendenti o ai terzi o alla riparazione degli eventuali danni a locali, arredi ed attrezzature arrecati, nei termini fissati dalla lettera di notifica, la Struttura è autorizzata a provvedere direttamente a danno e a spese della ditta, anche utilizzando la cauzione definitiva.

La mancata presentazione della polizza comporta la revoca della concessione.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di affidamento del servizio.

Il concessionario si impegna a presentare, ad ogni scadenza annuale della polizza, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio entro 15 gg. dalla scadenza dello stesso.

19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva, che copre l'esecuzione della concessione, è pari al 10% dell'importo complessivo della concessione e deve essere prestata prima della stipulazione del contratto con le modalità previste dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016.

20 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario deve impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni disposte dall'art.3 della L.136/2010.

21 - CONTRATTO E SPESE

Il contratto sarà concluso e stipulato dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Tutte le spese e tasse del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente, comprese quelle per la stipula dello stesso e tutti gli altri oneri eventualmente previsti dalle vigenti leggi in materia sono a carico del concessionario.

22 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia che derivi dall'interpretazione o dall'applicazione del presente contratto sarà esclusivamente quello di Torino.